

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI NEL PORTO DENOMINATO "PORTO LUGANA" LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SIRMIONE (BS).

**ART. 1
OGGETTO**

Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nel Porto Lugana in Comune di Sirmione, in adempimento a quanto previsto dall'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della L.R. 06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2
BANDO**

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, in attuazione della convenzione con il Comune di Sirmione approvata con deliberazione di Consiglio n. 11 del 12 aprile 2008, assegna i posti di ormeggio previa pubblicazione di apposito bando che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

L'assegnazione dei posti di ormeggio è effettuata per la durata di un anno. L'assegnazione è automaticamente rinnovabile, di anno in anno, sino a nove anni, sulla base di determinazione dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro anche riferita a più assegnatari contestualmente. Tale indicazione deve essere necessariamente contenuta nel bando.

Il bando per l'assegnazione dei posti di ormeggio viene pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi antecedenti il periodo indicato nel bando medesimo per la presentazione delle domande.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata, il domicilio in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
- la classe di utilizzatore del natante: - residente nel Comune di Sirmione alla data di pubblicazione del bando di assegnazione; - non residente nel Comune di Sirmione ma proprietario di immobile nel territorio del Comune alla data di pubblicazione del bando di assegnazione; - affittuario di immobile nel territorio di Sirmione munito di regolare contratto di locazione con scadenza non inferiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando di assegnazione; - ditte che svolgono attività di riparazione o produzione natanti, con sede in Sirmione, con esclusione delle ditte che già possiedono ormeggi propri o altri ormeggi in concessione sul territorio comunale, fatti salvi i casi di rinuncia agli stessi posti; - unità professionali (pescatori, NCC); - fruitore ordinario di altro Comune.

Relativamente all'unità di navigazione di proprietà, nella domanda dovranno essere indicate:

- le caratteristiche dell'unità di navigazione: nome unità, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza massima e lunghezza massima (comprensiva di pulpito di prua, plancetta balneare, scaletta, motore fuoribordo e appendici varie) e pescaggio;
- il tipo di propulsione: remi, vela, tipo di deriva se fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore o dichiarazione di potenza, matricola dello stesso, potenza massima di esercizio cv o kw, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo.

Nella domanda il richiedente deve, inoltre, dichiarare:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto eventualmente assegnato;
- di essere a conoscenza delle norme di cui alla L.R. 6/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda, del presente Regolamento comunale, impegnandosi ad osservarle;

- di provvedere al pagamento del canone dovuto entro il periodo stabilito dal bando ed all'invio entro i termini prescritti dell'attestazione di avvenuto pagamento.

Con riferimento all'unità di navigazione alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- n. 2 fotografie a colori dell'unità di navigazione con riprese diversificate (una di fronte e una di fianco); nel caso l'unità di navigazione sia munita di targa, questa dovrà risultare visibile, così come eventuali scritte, disegni o particolari che aiutino ad identificarla. L'unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro. Non sono ammesse copie di dépliant o cataloghi;
- copia della polizza assicurativa dell'unità di navigazione;
- per servizio professionale: indicazione della targa dell'unità di navigazione interessata;
- per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolata;
- per diporto: copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolata;
- per i non residenti: copia del contratto di proprietà/locazione di immobile nel territorio del Comune di Sirmione;

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta in conformità allo schema che verrà predisposto dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro.

ART. 3

RISERVA E PRECEDENZE DEI POSTI D'ORMEGGIO

I posti barca sono riservati ai residenti del Comune di Sirmione.

Nel definire il Piano del Porto dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti **riserve**:

- un posto barca deve essere riservato all'ormeggio "a ore";
- un minimo di 1 posto è riservato per le emergenze meteomarine;
- almeno 2 posti barca, vengono garantiti alle unità di navigazione il cui titolare, residente nel Comune di Sirmione, abbia mobilità ridotta e/o invalidità maggiore del 65%;
- un posto barca è riservato a ditte che svolgono attività di riparazione o produzione natanti, con sede in Sirmione, con esclusione delle ditte che già possiedono ormeggi propri o altri ormeggi in concessione sul territorio comunale, fatti salvi i casi di rinuncia agli stessi posti;
- un posto è riservato a unità professionali (pescatori) e un posto è riservato a titolare di licenza di noleggio con conducente (NCC), con esclusione delle ditte che già possiedono ormeggi propri o altri ormeggi in concessione sul territorio comunale, fatti salvi i casi di rinuncia agli stessi posti;

Esaurite le riserve, le assegnazioni dovranno rispettare le seguenti **precedenze**:

- non residente nel Comune di Sirmione ma proprietario di immobile nel territorio del Comune di Sirmione alla data di pubblicazione del bando di assegnazione;
- non residente nel Comune di Sirmione ma affittuario di immobile nel territorio di Sirmione munito di regolare contratto di locazione con scadenza non inferiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando di assegnazione;

ART. 4

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Sia per le riserve che per le precedenze, la graduatoria per l'assegnazione dei posti sarà redatta secondo un criterio temporale, dando priorità a chi risiede/è proprietario/è affittuario da maggior tempo in Comune di Sirmione, sulla base delle date risultanti negli atti prodotti dal richiedente: la residenza ha priorità sulla proprietà e sull'affitto; la proprietà ha priorità sull'affitto.

Nell'assegnazione dei posti riservati a titolari con mobilità ridotta e/o invalidità, si terrà conto anche della percentuale di invalidità, dando priorità alla percentuale maggiore.

A parità di classificazione di uno o più richiedenti nella graduatoria stilata, l'assegnazione avverrà per pubblico sorteggio.

La residenza anagrafica e lo stato di famiglia dei residenti nel Comune di Sirmione saranno verificati dal Comune attraverso il proprio ufficio anagrafico. Il Comune si riserva di effettuare i controlli sul possesso dei titoli di proprietà e di affitto degli immobili sul proprio territorio.

Completate le riserve e le precedenza, gli eventuali posti di ormeggio rimanenti verranno assegnati mediante pubblico sorteggio fra tutte le domande spedite e/o consegnate entro le date previste dal bando e ritenute valide, dopo aver effettuato il controllo dei dati e dei documenti allegati.

L'Autorità di Bacino avrà il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria provvisoria e definitiva.

ART. 5 **GRADUATORIA E PUBBLICITÀ**

Dopo l'espletamento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti di ormeggio, l'Autorità ~~portuale~~ di Bacino redige una graduatoria provvisoria delle domande, indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero di assegnazione del posto di ormeggio.

Tale elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, nonché sui siti internet del Comune di Sirmione e dell'Autorità di Bacino per quindici giorni consecutivi.

Eventuali osservazioni o opposizioni devono pervenire in forma scritta all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro entro e non oltre il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

ART.6 **ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI**

Gli assegnatari sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla proposta di assegnazione. Nel caso di versamento relativo alle annualità successive, questo andrà effettuato entro e non oltre il termine indicato dall'Autorità di Bacino.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati, decade il diritto all'assegnazione.

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato annualmente dall'autorità demaniale un apposito contrassegno predisposto sulla base delle direttive regionali. È fatto obbligo da parte dell'assegnatario l'esposizione del contrassegno sull'unità di navigazione in modo ben visibile dal molo di attracco.

È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d'ormeggio, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità.

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare all'autorità di Bacino tutte le eventuali variazioni rispetto alle informazioni indicate nella domanda di concessione.

ART. 7 **NORME GENERALI**

Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.

Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.

Per una stessa unità di navigazione è ammessa una sola domanda, anche nel caso di comproprietari.

È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'Autorità di Bacino.

Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda, se non a seguito di autorizzazione dell'Autorità di Bacino.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente automatico diritto di occupazione del posto di ormeggio.

La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere preventivamente comunicata all'Autorità di Bacino per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto di ormeggio è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche di quella precedentemente autorizzata e/o essere comunque compatibile con le dimensioni dello spazio acqueo concesso.

L'assegnazione di un posto di ormeggio per l'unità di navigazione oggetto della domanda esclude l'eventuale assegnazione di posto d'ormeggio nello stesso comune, pena la decadenza della concessione.

L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario con il consenso dello stesso comporta la decadenza della concessione.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro natanti alle attrezzature portuali e alle altre unità di navigazione.

Il concessionario durante il periodo estivo (1 maggio-30 settembre) dovrà utilizzare stabilmente il posto di ormeggio in concessione. Evitando ubicazioni presso cantieri privati o l'utilizzo saltuario del posto; nel caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 7 giorni, il concessionario deve preventivamente comunicare per iscritto all'Autorità di Bacino il periodo di assenza temporanea della propria unità di navigazione.

Accettando la concessione del posto barca il concessionario:

- solleva l'Autorità di Bacino da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose o persone nell'utilizzo dell'ormeggio o delle attrezzature portuali;
- si impegna a risarcire l'Autorità di Bacino per danni causati alle attrezzature portuali;
- si impegna a controllare periodicamente il posto barca assegnato intervenendo tempestivamente qualora l'ormeggio non garantisca più l'incolumità dell'unità di navigazione ormeggiata, l'incolumità di altre imbarcazioni o delle strutture portuali; in particolare le attività periodiche di verifica devono essere intensificate in presenza di perturbazioni meteorologiche tali da modificare sensibilmente il livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell'imbarcazione e al tenuta dei sistemi di ormeggio.

Ogni danno conseguente la mancata e/o non corretta custodia dell'unità di navigazione sarà posto a carico del concessionario inadempiente.

È vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine.

È vietato usare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione; in particolare, la velocità dovrà essere non superiore ai 2 nodi.

Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Ente, nel caso di danneggiamento alle attrezzature l'utente dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione a proprie spese.

È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

È vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili.

ART. 8 **RESPONSABILITÀ**

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune di Sirmione e dall'Autorità di bacino nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune e all'Autorità di bacino per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione e sono tenuti a stipulare in via obbligatoria un'apposita polizza assicurativa. L'Autorità di Bacino può in qualunque momento chiedere copia di tale polizza all'assegnatario, il quale deve provvedere in merito pena la revoca della concessione di ormeggio.

ART. 9 **SPAZI PER ORMEGGIO**

L'Autorità di bacino propone il Piano del Porto, tenendo conto degli spazi acquei soggetti a riserva.

Il Piano del Porto viene approvato dalla Giunta Comunale sulla base di un piano di ripartizione proposto dall'Autorità di bacino.

ART. 10
CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'ormeggio fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall'Autorità di bacino riportante gli estremi dell'assegnazione e cioè: porto, numero del posto barca e periodo di assegnazione dello spazio acqueo.

Il contrassegno deve essere collocato a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia chiaramente visibile.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità di Bacino purché non in contrasto con la normativa regionale.

ART. 11
CANONI

Il canone concessorio annuo è determinato sulla base delle tabelle allegate al regolamento regionale del 27 ottobre 2015 n. 9 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione", pubblicato sul B.U.R.L. n. 44, 1° suppl. del 30 ottobre 2015.

ART. 12
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade di diritto dalla concessione nei seguenti casi:

- a. cessione a terzi del posto barca assegnato;
- b. gravi comportamenti all'interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;
- c. dichiarazioni false atte a certificare il possesso dei requisiti al fine di ottenere la concessione;

ART. 13
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme attuative e la vigente normativa nazionale e regionale in materia.